

N. TAR	2012 - 79
N. PROTOCOLLO	127731 del 26.10.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L 297 del 26/10/2012 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio del 22/10/2012, che chiarisce, con effetto retroattivo, l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal Reg.to (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che, a seguito delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta dopo il riesame delle misure vigenti, è stato assodato che i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori (codici Taric 7312 1065 11 e 7312 1065 91) devono essere esclusi dalle misure antidumping in questione.

Pertanto, l'art. 1, par. 1, del Reg.to (CE) n. 383/2009 è stato modificato di conseguenza ed è stato sostituito dal testo figurante all'art. 1 del Reg.to (UE) n. 986/2012. In quest'ultimo regolamento è infatti specificato che i "trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili in cui il diametro del filo centrale sia di almeno il 3% superiore al diametro degli altri sei fili, non sono colpiti dal dazio antidumping definitivo". La modifica in questione si applica a decorrere dal 14 maggio 2009.

Inoltre, conformemente all'art. 2 del regolamento in parola, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping, riscossi ai sensi del Reg.to (CE) n. 383/2009 sulle importazioni dei prodotti ora esclusi dal dazio antidumping, previa istanza degli operatori interessati. Se i termini previsti dall'art.236, paragrafo 2, del Reg.to (CEE) n. 2913/92 scadono prima del o il 26 ottobre 2012, o se scadono entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo il 26 ottobre 2012.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) n. 986/2012, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio

Dr.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93"